



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

### **Presidente**

CHIEFFI dott. Severo

### **Vice Presidente**

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

### **Componenti**

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

CASUCCI dott. Giuliano

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

CAIAZZO dott. Luigi Pietro

Relatore

D'ISA dott. Claudio  
CAPPABIANCA dott. Aurelio  
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita  
FIANDANESE dott. Franco  
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

convocato all'adunanza dell'11 dicembre 2014, alle ore 9.00, nella sede della Corte suprema di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma,  
ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA DEFINITIVA

**Ritenuto che** è stata promossa la seguente iniziativa di referendum popolare ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 24 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 46 del 25 febbraio 2014, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel testo risultante per effetto delle modificazioni introdotte dall’articolo 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: “e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”;

articolo 38, comma 3-bis: “3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria?”;

che in data 25 giugno 2014 si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali - come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - n. 100 scatole contenenti i fogli che affermano contenere complessivamente n. 535.855 (cinquecentotrentacinquemilaottocentocinquantacinque) firme di cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

che questo Ufficio centrale per il referendum, convocato nell'assemblea del 2 ottobre 2014, alle ore 9.00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta



referendaria suddetta demandandone le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo Presidente in data 2 ottobre 2014;

che con relazione del 6 dicembre 2014 la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale per il referendum l'esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato:

Fogli	Sottoscrizioni -	Non contabilizzate =	Contabilizzate -	Coincidenti -	Irregolari =	Regolari
33.198	404.809	2.219	402.590	4.302	45.722	352.566

che, come risulta dal riepilogo trasmesso dal Centro Elettronico di Documentazione di questa Corte, il totale delle sottoscrizioni riportate in tutti i fogli contenuti nelle n. 100 scatole e oggetto di digitazione per la memorizzazione è pari a 404.809, da cui deve essere sottratto il numero delle sottoscrizioni non contabilizzate, per incongruenza dei dati in sede di digitazione, pari a 2.219; e che pertanto il totale delle sottoscrizioni contabilizzate è pari a 402.590;

che il totale delle sottoscrizioni regolari è pari a 352.566 ed è ottenuto sottraendo alle sottoscrizioni contabilizzate sia quelle coincidenti sia quelle irregolari, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

<b>Sottoscrizioni contabilizzate</b>	<b>402.590-</b>
Sottoscrizioni coincidenti	4.302-
Sottoscrizioni irregolari	45.722=
<b>Sottoscrizioni regolari</b>	<b>352.566</b>

che le irregolarità rilevate (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione) sono del tipo seguente:

Tipo anomalia	Ricorrenza	Incidenza
A1 -Mancata o parziale vidimazione	888	1,7330%
A2 -Vidimazione dei fogli non autorizzata	146	0,2849%
A3 -Vidimazione oltre 3 mesi dal deposito	3358	6,5532%
A4 -Mancata o parziale autenticazione collettiva	1049	2,0471%

A5 -Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	1060	2,0686%
A6 -Autenticazione delle firme non autorizzata	142	0,2771%
B1 -Mancanza firma	6939	13,5416%
B2 -Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	33	0,0644%
B3 -Mancanza del certificato elettorale	35340	68,9669%
B4 -Certificato elettorale irregolare	147	0,2869%
B5 -Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	810	1,5807%
B6 -Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	45	0,0878%
B7 - Mancata o parziale autenticazione	1285	2,5077%
<b>Totali</b>	<b>51.242</b>	<b>100,00%</b>

che con ordinanza non definitiva in data 30 ottobre 2014, notificata il 4 novembre 2014, questo Ufficio centrale per il referendum ha comunicato ai promotori della richiesta di referendum popolare la tipologia di irregolarità nelle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum;

che nella medesima ordinanza questo Ufficio centrale per il referendum ha impartito alla Segreteria le opportune disposizioni per tali operazioni indicando come criterio direttivo generale per i casi dubbi quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie suddette;

che i promotori con memoria depositata in data 18 novembre 2014 hanno svolto osservazioni scritte, condividendo la denominazione e la riformulazione del quesito quale indicato nella predetta ordinanza non interlocutoria;

che nella suddetta memoria i promotori hanno chiesto che siano considerate regolari le sottoscrizioni per le quali la Segreteria costituita con decreto dal Primo Presidente ha rilevato le seguenti irregolarità:

A4 - Mancata o parziale autenticazione collettiva: sono state considerate irregolari n. 1.049 sottoscrizioni;

A5 - Numero di firme autenticate (asseritamente) maggiore delle presenti: in realtà sono state considerate irregolari n. 1.060 firme contenute in fogli nei quali il numero di firme presenti è risultato essere superiore a quello indicato nell'autenticazione;

B4 - Certificato elettorale irregolare: sono state considerate irregolari n. 147 firme a causa di imprecisioni del certificato elettorale;



B5 - Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 810 firme;

B6 - Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 45 firme.

**Considerato che** i promotori hanno concordato sulla riformulazione del quesito referendario;

che tutte le suddette irregolarità rilevate dalla Segreteria non sono sanabili, come già rilevato nella precedente ordinanza del 30 ottobre 2014;

che parimenti non sono sanabili quelle relative a sottoscrizioni di cui i promotori hanno chiesto il conteggio con la memoria sopra indicata;

che comunque tutte tali sottoscrizioni irregolari, in numero totale non superiore a 45.722, non incidono sul mancato raggiungimento della soglia del numero minimo di sottoscrittori del quesito referendario;

che in ogni caso può osservarsi che, con l'ordinanza in data 30 ottobre 2014, sono state impartite ai funzionari addetti alla verifica, le opportune disposizioni avendo come criterio direttivo generale quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie;

che in particolare, quanto alle irregolarità A4 per mancata o parziale autenticazione collettiva, i casi ai quali fanno riferimento i promotori (abbreviazione della carica o dell'incarico dell'autenticatore) non risultano essere stati oggetto di segnalazione da parte dei funzionari addetti alla verifica;

che l'irregolarità A5 si riferisce all'ipotesi di fogli recanti un numero di firme superiori a quelle indicate nell'autenticazione, sicché è stato impossibile procedere alla verifica della regolarità formale delle firme non potendo individuarsi specificamente le firme validamente autenticate;

che, quanto alle irregolarità B4 per certificato elettorale irregolare, va osservato che è necessario, ai fini della regolarità della firma, che il sottoscrittore sia cittadino elettore e che tale qualità risulti puntualmente nel certificato elettorale a nulla rilevando che l'irregolarità o l'insufficienza della certificazione non sia addebitabile ai promotori;

che, quanto alle irregolarità B5 per mancanza o illeggibilità di uno o più dati anagrafici richiesti, la segnalazione dell'irregolarità è stata effettuata non già nei casi in cui era presente il certificato elettorale del sottoscrittore che comunque consentiva di identificare i dati richiesti, ma solo in presenza di certificazione elettorale collettiva che, facendo riferimento al numero di certificazioni elettorali, non è stata sufficiente per l'individuazione dei singoli dati anagrafici richiesti;



che, quanto alle irregolarità B6 per divergenza tra dati anagrafici e certificati elettorali, deve rilevarsi che non è stato possibile attribuire il certificato elettorale al sottoscrittore nei casi in cui i dati anagrafici presenti nel modulo sono risultati diversi da quelli del certificato elettorale;

che nessun concreto rilievo - per l'assoluta esiguità dei casi (in numero totale di 64) - hanno poi alcune anomalie rilevate dalla Segreteria: moduli in fotocopia, o mancanti della pagina relativa all'autentica delle firme, o recante la dicitura di un quesito referendario con colorazione incoerente perché di altro quesito referendario, o riferiti a quesito referendario del tutto diverso ( "abrogazione della cancellazione del reato di immigrazione clandestina");

che pertanto, essendo il totale delle sottoscrizioni regolari pari a 352.566, non risulta integrato il requisito della richiesta di almeno cinquecentomila sottoscrizioni valide a seguito di procedimento di promozione condotto nel rispetto della legge, quale previsto dall'art. 75 della Costituzione;

che quindi la richiesta di referendum abrogativo presentata dai promotori ed espressa dal quesito trascritto in dispositivo - su cui i promotori concordano, ma di cui non è necessario stabilire la denominazione - non è conforme a legge.

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo risultante per effetto delle modificazioni introdotte dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013) e dall'art. dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale):

articolo 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea), comma 1 (recante il testo: "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale"), limitatamente alle parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente";

articolo 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea), comma 3-bis, recante il testo: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano




titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria?».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme del suddetto referendum popolare.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente



**Depositato in Segreteria**

oggi 15 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Antonella BAKONE

